

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2001020**
Data: **14/01/2020**

Oggetto: **spese mediche 2020 e condizioni per la detraibilità**
Allegati: **NO**

SPESE SANITARIE, VISITE MEDICHE E FARMACI 2020: COME PAGARE PER AVERE LA DETRAZIONE

Gentile Associato,

Per **spese sanitarie, visite mediche e farmaci** il **2020** è iniziato con un grande dubbio: è **obbligatorio** pagare con **carte e bancomat** o è possibile continuare ad usare il **contante**?

Per le **tutte** le **detrazioni fiscali dal 2020** scatta l'obbligo di **tracciabilità dei pagamenti**: il contante viene bandito per tutte quelle spese per le quali si intende fruire del rimborso Irpef del 19%.

È stata la **Legge di Bilancio 2020** a cambiare le regole per l'accesso alle detrazioni fiscali, introducendo due distinte **novità**:

- la prima consiste nell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni fiscali del 19%;
- la seconda consiste nell'introduzione di limiti di reddito per beneficiare dei rimborsi Irpef (dai 120.000 euro l'importo riconosciuto si riduce progressivamente, fino ad annullarsi per chi ha redditi superiori a 240.000 euro).

Per le novità vengono previste specifiche disposizioni.

Si tratta, in questa sede, la novità più rilevante relativa alle **modalità di pagamento** delle **spese sanitarie detraibili nel 2020**.

In riferimento ai **medicinali e dispositivi medici** è escluso l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della detrazione. E, quindi, è possibile l'uso del denaro contante anziché **carte e bancomat**.

Per le **visite sanitarie**, invece, occorre fare la differenza in funzione a dove si effettuerà la visita, ed in che tipologia di struttura ci si recherà. L'obbligo di pagamento tracciabile **non si applicherà** alle spese sostenute per **prestazioni sanitarie** rese da **strutture pubbliche o private accreditate con il SSN**. Sarà possibile, quindi, continuare ad usare il contante nel caso di visite effettuate presso strutture ospedaliere pubbliche.

Diverso sarà invece per visite ed esami presso **privati non accreditati** al SSN: sarà in questo caso che scatterà la tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni: ad esempio, sarà obbligatorio pagare con carta, bancomat o bonifico le **visite o le prestazioni rese da medici specialisti privati**.

Stesso discorso della tracciabilità dei pagamenti anche per le prestazioni rese presso qualsiasi **centro medico privato, generico o specialista**, non accreditato con il SSN, per **esami del sangue, interventi chirurgici, cure termali o esami di laboratorio**.

Indirizzo
Corso Vittorio
Emanuele II, 18
00186 – Roma

Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39)
0668300441
(+39)
0668300442
Telefax
(+39)
0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it

Web
www.assoagisco.it

Di seguito una tabella esemplificativa per capire **come pagare** le spese mediche e sanitarie detraibili nel 2020:

Tipologia spesa medica	Modalità di pagamento
Farmaci	Sia bancomat che contanti
Dispositivi medici (occhiali, prodotti ortopedici, ausili per disabili ecc.)	Sia bancomat che contanti
Visite mediche presso strutture pubbliche	Sia bancomat che contanti
Visite mediche presso strutture private accreditate con SSN	Sia bancomat che contanti
Visite mediche presso strutture private o medici specialisti non accreditati con il SSN	Solo bancomat, carta o bonifici
Ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate	Solo bancomat, carta o bonifici
Esami del sangue presso strutture private non accreditate	Solo bancomat, carta o bonifici

Strettamente legato all'obbligatorietà della tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni Irpef 2020, occorre riportare anche le disposizioni contenute negli artt. 18 – 23 D.L. 124 / 2019 in riferimento ai **limiti all'utilizzo del contante** e agli **obblighi di accettazione del pagamento elettronico**.

A decorrere **dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2021** il divieto di trasferimento del contante (e titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) si posiziona sul limite di **2.000,00 euro** (anziché 3.000,00 euro). A decorrere **dal 01.01.2022**, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di **1.000,00 euro**.

Il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Fatta salva l'efficacia degli atti, in caso di violazione viene applicata una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittale.

Sempre a partire **dal 01.07.2020**, nei casi di **mancata accettazione** di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con mezzi tracciabili, si applica nei confronti del soggetto esercente l'attività (di vendita e/o prestazione di servizi anche professionali) e destinatario del pagamento una **sanzione amministrativa** pecuniaria di importo pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

L'autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento delle violazioni provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Cordiali saluti

per **A.GI.SCO**

Studio Lerro - Bondavalli